Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 · Roma - Lunedì, 16 agosto · Numero 193

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Gradi, promozioni e stipendi.

Art. 1.

I gradi della carriera nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie sono i seguenti:

Ispettore generale.
Ispettori superiori.
Capi divisione, direttori di circolo e ispettori capi.
Ispettori principali di sezione.
Ispettori.

Art. 2.

L'ispettore generale è nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio dei ministri.

La promozione al grado di ispettore superiore è conferita ai capi divisione, direttori di circoli ed ispettori capi su proposta del Consiglio d'amministrazione fatta col criterio del merito comparativo.

Analogamente è conferita agli ispettori principali di sezione, aventi non meno di otto anni di complessivo servizio, la promozione a capo divisione, direttore di circolo e ispettore capo.

La promozione al grado di ispettore principale di sezione è conferita esclusivamente mediante concorso. Sono ammessi al concorso gli ispettori i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 3.

Il concorso per la promozione ad ispettore principale di sezione deve essere bandito ogni tre anni per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina.

Art. 4.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulla attitudine alle funzioni direttive.

L'esame di coltura consta di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte sono di carattere teorico-pratico in relazione alle attribuzioni dell'Ufficio speciale delle ferrovie.

La prova orale consiste in una discussione sulle materie di competenza dell'Ufficio speciale medesimo.

Per il giudizio sul servizio prestato la Commissione tiene presenti, oltre ai titoli, i lavori d'ufficio ed i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato dello ispettore generale o del capo ufficio alla cui dipendenza il candi-

dato sia stato o, ove lo reputi opportuno, può anche udire i funzionari predetti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente della sezione ferrovie del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ne tiene la presidenza, di un ispettore superiore del ruolo di vigilanza, di un capo divisione o altro funzionario tecnico di grado equiparato delle ferrovie dello Stato, di un funzionario amministrativo dell'Ufficio speciale delle ferrovie di grado non inferiore a direttore capo divisione e di un professore ordinario da scegliersi alternativamente tra le scuole di applicazione per gli ingegneri, gli istituti tecnici superiori, politecnici e scuole superiori politecniche del Regno.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso.

Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ai vincitori del concorso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 6.

È adottato per il personale del ruolo di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado secondo la tabella annessa al presente decreto e le norme stabilite negli articoli 17, 18, 19, 21, 22 e 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Oltre allo stipendio potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « fondo per assegni di cointeressenza » a norma delle disposizioni contenute nel capo III, titolo I, del Regio decreto suaccennato.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

È istituito nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie il grado di capo divisione, direttore di circolo ed ispettore capo. Di esso entrano a far parte gli attuali ispettori capi con le qualifiche che saranno attribuite dal Consiglio d'amministrazione.

Le qualifiche e le attribuzioni corrispondenti al grado anzidetto potranno essere modificate, per i singoli funzionari, con decreto Ministeriale, a seconda delle esigenze del servizio.

È istituito altresì il grado di ispettore principale di sezione; di esso entrano a far parte gli attuali ispettori principali.

È abolito il grado di primo ispettore.

Gli attuali primi ispettori sono considerati come facenti parte del ruolo degli ispettori, conservando il titolo di cui sono ora provvisti.

Art. 8.

Gl'impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui all'annessa tabella in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado, secondo le norme indicate nel titolo II, capo II, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 9.

I posti d'ispettore principale di sezione vacanti alla data di attuazione del presente decreto, o che si renderanno vacanti nei tre anni successivi saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali primi ispettori.

I funzionari che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 10.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali primi ispettori che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano il grado di ispettore, purchè alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2.

Art. 11.

Nel concorso per titoli la Commissione è composta nel modo indicato nell'art. 5.

Essa deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) al risultato degli esami d'ammissione da lui sostenuti;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Sono applicabili a questi concorsi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 4 e degli ultimi quattro comma dell'art. 5 del presente decreto.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Sezione 1ª.

Dispensa dal servizio.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio del Comitato di cui all'art. 57 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità o condotta, alle esigenze dell'ufficio.

Saranno in ogni caso sottoposti al giudizio del Comitato gli impiegati che furono pretermessi nella promozione di classe o, almeno tre volte, nella promozione di grado.

Saranno osservate le norme contenute nell'articolo 56 del R. decreto suaccennato.

Art. 13.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio a norma dell'articolo precedente sarà fatto il trattamento stabilito dall'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Sezione 2ª.

Collocamenti a riposo

Art. 14.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno collocati a riposo gli impiegati di grado inferiore ad ispettore generale che abbiano compiuto i 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Saranno in ogni caso collocati a riposo gli impiegati che abbiano attualmente grado non superiore a quello di ispettore capo e che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio.

Agli impiegati di cui ai comma precedenti, sarà corrisposta una indennità a norma del 2° comma dell'art. 58 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 15.

Sono estese al personale di cui al presente decreto le disposi-

zioni contenute negli articoli 60, 61 e 62 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Sezione 3ª.

Posti vacanti.

Art. 16.

Ferme restando le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919 per coprire nei vari ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i posti vacanti a tutto il 31 dicembre 1919, saranno osservate le norme contenute negli articoli 63, 65, 66, 68 e 69 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, per coprire, mediante concorsi per titoli, i posti che si sono resi vacanti successivamente nel grado di ispettore o si renderanno vacanti nel grado stesso per effetto delle disposizioni degli articoli 12 e 14 del presente decreto.

Art. 17.

La Commissione esaminatrice sarà costituita nel modo indicato nell'art. 21 del vigente regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie approvato con R. decreto 7 agosto 1909, n. 711.

Sezione 4ª.

Controversie.

Art. 18.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione all'abolizione dei gradi, al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, è devoluto alla Commissione di cui all'art. 70 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con l'osservanza di tutte le norme stabilite negli articoli 70 e 71 del R. decreto medesimo.

CAPO IV.

Disposizioni varie.

Art. 19.

La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria è determinata secondo le norme stabilite negli articoli 31 e 72 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 20.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto che avrà vigore dal 1° dicembre 1919, tranne per quanto riguarda i nuovi stipendi la cui decorrenza resta stabilita dal 1° maggio 1919.

Art. 21.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Tabella degli stipendi per il personale del ruolo di vigilanza.

Ispettore generale, L. 14.000, oltre l'indennità di carica a termini dell'art. 16 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Ispettori superiori, L. 13.000, aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 14 000 al compimento del 5° anno di grado.

Capi divisione, direttori di circolo, ispettori capi.
Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Ispettori principali di sezione.
Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Ispettori.
Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 6200 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 6800 al compimento del 6° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 14° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8600 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9100 al compimento del 22° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 26° anno di grado.

L'indennità caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 14.000.

L'indennità di residenza in Roma di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6500.

Oltre gli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di riparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

Roma, 8 luglio 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: MEDA.
Il ministro dei lavori pubblici: PEANO.

Il numero 1118 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1910, n. 940, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 ottobre 1910 per la concessione, alla Società anonima delle ferrovie vicinali, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione elettrica e a sezione ridotta da Roma per Anticoli a Frosinone con diramazione per Frascati, Anticoli di Campagna e Guarcino.

Visto il R. decreto 11 settembre 1919, n. 1871, me-

diante il quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva 12 agosto 1919 per la parziale modifica della su menzionata Convenzione 3 ottobre 1910, in quanto concerne i termini di ultimazione di costruzione della linea;

Visti i memoriali 30 giugno 1916, 8 giugno 1917, 6 marzo 1918 e 23 aprile 1919, con i quali la Società ha chiesto successivamente delle modifiche ai patti della citata convenzione;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, e sentito il parere della speciale Commissione istituita con l'art. 7 di esso decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 30 giugno 1920 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato e i rappresentanti della Società anonima per le ferrovie vicinali, a parziale modifica della convenzione 3 ottobre 1910 per la concessione della ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1090. Regio decreto 8 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, l'assegno locale annuo da corrispondere all'ufficiale consolare di 1ª categoria del Nostro consolato in Nairobi, è fissato in L 29.500, a decorrere dal 1° luglio 1920.

N. 1091. Regio decreto 8 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, gli assegni da corrispondersi agli ufficiali diplomatici in servizio negli uffici sottoindicati, vengono stabiliti nella misura seguente a decorrere dal 1° luglio 1920:

Londra, Parigi e Berlino:
Ambasciatore, L. 180.000.
Consigliere, L. 25.000.
1° segretario, L. 15.000.

Praga, l'Aja e Bucarest:
Ministro, L. 50 000.

N. 1096. Regio decreto 11 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Canegrate (Milano) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1097. Regio decreto 8 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Acireale (Catania) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1098. Regio decreto 11 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Seregno (Milano) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1106. Regio decreto 8 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene modificato l'art. 13 dello statuto organico della Cassa di risparmio Marruccina in Chieti.

N. 1107. Regio decreto 4 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Apiro (Macerata).

N. 1109. Regio decreto 11 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è approvato lo statuto organico degli « Asili infantili Kambo » di Frosinone.

N. 1110. Regio decreto 15 luglio 1920, col quael, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo di ricovero per inabili al lavoro di Castenedolo (Brescia) è eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1111. Regio decreto 18 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è approvato lo statuto organico dell'asilo infantile di Talamona (Sondrio).

N. 1112. Regio decreto 18 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l' « Asilo infantile Bruciaferri », con sede nel comune di Poggio San Marcello (Ancona), è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 776, che dà la facoltà al ministro del tesoro di vietare, con suoi decreti, l'introduzione nel Regno di titoli del debito pubblico, di azioni e di obbligazioni estere;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1919 che, in base al precitato decreto-legge, vieta sino a nuova disposizione la introduzione

nel Regno di titoli del debito pubblico, di azioni e di obbligazioni dell'ex-Impero austro-ungarico;

Ritenuta l'opportunità di togliere l'anzidetto divieto per i titoli privati;

Determina:

È abrogato il divieto d'introduzione nel Regno di azioni e di obbligazioni emesse da società od imprese commerciali dell'ex-Impèro austro-ungarico.

Roma, 11 agosto 1920.

Il ministro: MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 130, concernente il cambio dei buoni della Cassa veneta dei prestiti;

Visto il decreto Ministeriale del 28 febbraio 1919 contenente le norme per l'esecuzione del predetto decreto;

Vista l'ordinanza 31 marzo 1919 del Comando supremo del Regio esercito pel cambio delle corone austro-ungariche nelle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2227, che autorizzò il pagamento di un supplemento del 20 0[0 per ogni corona, e l'altro R. decreto 4 gennaio 1920, n. 9, che estese tale beneficio ai buoni della Cassa veneta dei prestiti;

Determina:

Agli intestatari delle ricevute modello *B*, smarrite o distrutte, comprovanti il cambio in ragione di L. 0,40 per ogni lira veneta in circolazione nelle terre liberate dal nemico e per ogni corona austro-ungarica ritirata nelle Venezie Giulia e Tridentina, potrà essere consentito il pagamento del supplemento di L. 0.20 per ogni lira veneta e per ogni corona, sempre che essi provino di averne fatta domanda o semplice richiesta agli Uffici del tesoro non più tardi del 30 giugno 1920, termine stabilito per il pagamento del supplemento.

Roma, 9 agosto 1920.

Il ministro: MEDA.

MINISTERO DELLA MARINA

CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA.

Adunanza 28 luglio 1920.

Presenti:

Vice ammiraglio Presbitero, presidente.
Contrammiraglio Galleani, membro ordinario.
Direttore generale Vigolo, id.
Capo divisione Boggio, id.
Contrammiraglio dir. gen. uff. Frank, membro straordinario senza voto.

Non è intervenuto il vice ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, avendo egli presieduto la Commissione prevista dal R. decreto (da convertirsi in legge) 14 novembre 1919, n. 2269.

Rettifica alla deliberazione 27 gennaio corrente anno del Consiglio superiore di marina relativa a concessione e ripartizione di premio per l'affondamento della nave ausiliaria austro-ungarica *Pelagosa*. Lettera Ministeriale 13 luglio 1920, n. 8026, Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico Ufficio, amministrativo.

Premesso che con verbale 27 gennaio corr. anno questo Consiglio, chiamato a deliberare circa l'assegnazione e la ripartizione del premio dovuto allo stato maggiore e all'equipaggio del sommergibile *F. 7*, per l'affondamento della nave ausiliaria austro-ungarica *Pelagosa*, comprese nello stato di ripartizione di tale premio il sottotenente di vascello, ufficiale in 2° del predetto sommergibile, designandolo col nome e cognome di Eugenio Doria, giusta le indicazioni risultanti dall'elenco nominativo degli ufficiali e militari imbarcati sul sommergibile stesso, allegato alla lettera Ministeriale 1 gennaio 1920, n. 19 (gabinetto del ministro);

Preso atto che il Ministero, con la lettera richiamata in epigrafe ha informato che il nome del sottotenente di vascello Doria è non già Eugenio, ma Enrico;

IL CONSIGLIO

rettifica come segue lo stato di ripartizione del premio dovuto per l'affondamento della nave ausiliaria austro-ungarica *Pelagosa* da esso formato col verbale 27 gennaio 1920:

Tenente di vascello Falangola Mario (comandante), L. 4410.
Sottotenente di vascello Doria Enrico (ufficiale in 2°), L. 259,41
Capo torp. E. 2ª classe (m. 80362) Sorrentino Luigi, L. 259,41
Capo meccanico 2ª classe (m. 54223) Vacca Giuseppe, L. 259,41
Capo torp. S. 2ª classe (m. 23828) Russo Salvatore, L. 259,41.
Capo meccanico 2ª classe (m. 75166) Palombo Giovanni, L. 259,41
Sotto nocchiere (m. 88802) Mattera Emiddio, L. 259,41.
Sotto capo timoniere (m. 99930) Boni Giacomo, L. 259,41.
Sotto capo torp. E. (m. 75003) Braccioni Annunzio, L. 259,41.
Sotto capo torp. E. (m. 69330) Corris Giovanni, L. 259,41.
Torp. S. (m. 99574) Roberti Roberto, L. 259,41.
Torp. S. (m. 86724) Bianchi Calisto, L. 259,41.
Torp. E. (m. 99622) Farlani Gio. Battista, L. 259,41.
Fuochista A. (m. 78607) De Berardinis Guido, L. 259,41.
Fuochista A. (m. 1376) Passaglia Paolino, L. 259,41.
Fuochista A. (m. 3588) Sacchi Domenico, L. 259,41.
Marinaio scelto (m. 98544) Di Maria Paolo, L. 259,41.
Marinaio scelto (m. 29619) Arena Nicolò, L. 259,41.

Frank — Boggio — Vigolo — Galleani — Presbitero.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATI.

Con Regio decreto 11 luglio 1920, il sig. Michele Pilato è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro per il triennio 1919-921, in sostituzione del sig. Costante Franzè, deceduto.

In applicazione del Regio decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Napoli, con ordinanza 31 luglio u. s., ha esteso ai comuni di Giugliano e di Afragola le attribuzioni conferite coi Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1 e 18 aprile 1920, n. 475, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Napoli.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 agosto 1920.

Consolidati	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 24	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74.39	—

Media media dei cambi

del giorno 12 agosto 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

Parigi 145,47 — Londra 73,64 — Svizzera 324,28 — Spagna .. — New York 19,9[illegible] — Oro 91,97.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 11 corrente in Buonanotte, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica, collegata alla ricevitoria telegrafica di Villa Santa Maria.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 1° luglio 1920:

Piroli cav. Amedeo, maggiore medico, promosso tenente colonnello medico, con anzianità 24 novembre 1919, e con decorrenza per gli assegni dal 1° dicembre 1918.

Crosiglia Evaristo, capitano, promosso maggiore medico con anzianità 17 novembre 1918, con decorrenza per gli assegni dal 1° dicembre 1918.

I **seguenti capitani medici sono dispensati dal servizio attivo permanente, a loro domanda, ed inscritti con il loro grado e con la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 16 agosto 1920:**

Rollini Guido — Bianconi Riccardo — Mirscapillo Gennaro — Mastromatto Michele — Mingarí-Favvento Niccolò.

Solcri Giovanni, tenente medico, promosso capitano medico con anzianità 13 ottobre 1918, con decorrenza assegni dal 1° novembre 1918.

Ricci Angelo, tenente medico in aspettativa, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 25 dicembre 1915 nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Albertini Cesare, capitano, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio a decorrere dal 3 novembre 1919.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Carolei cav. Alfonso, tenente colonnello amministrazione, in aspettativa, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Marinaro cav. Francesco, maggiore generale, collocato a riposo per anzianità di servizio a decorrere dal 2 ottobre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 4).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificarsi 4	Tenore della rettifica 5
5 0/0	068222	495 —	Almansi Maria Luigia ed *Umberto Guglielmo* fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre Scarpa *Elisa* fu *Guglielmo* ved. di Almansi Arturo, dom. a Genova	Almansi Maria Luigia e *Guglielmo Umberto* fu Arturo, minori sotto la patria potestà della madre Scarpa *Elisabetta* fu *Gioacchino* ved. di Almansi Arturo, dom. a Genova
»	068223	1485 —		
3,50 0/0	278845	3766 —	Bourlot *Luigia* di Luigi, moglie legalmente separata per mutuo consenso di Giraud Vittorio, dom. a Savona (Genova)	Bourlot *Maria Teresa Luigia* di Luigi, ecc. come contro
5 0/0	147699	225 —	*Beduschi* Isidoro fu Andrea, dom. a Castiglione delle Stiviere (Mantova).	*Beschi* Isidoro fu Andrea, ecc. come contro
3,50 0/0	617231	175 —	Capitanio *Maria* fu Pietro moglie di Santo D'Erchia, dom. a Monopoli (Bari)	Capitanio *Paola Maria* fu Pietro moglie, ecc. come contro
»	516743	175 —		
»	744409	140 —		
»	617232	70 —	D'Erchia Sante fu Paolo, dom. in Monopoli (Bari), sottoposta ad ipoteca a favore della signora Capitanio *Maria* fu Pietro, moglie del titolare a garanzia della buona amministrazione della di lei dote	Intestata come contro Sottoposta ad ipoteca a favore della signora Capitanio *Paola Maria*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 5). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	469364	140 —	Lazzarini *Pierina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Paini Luigia fu Giovanni ved. di Lazzarini Giuseppe, dom. a Novara	Lazzarini *Annibale* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
»	181832	84 —	Rivolta Santina fu Carlo, nubile, dom. in Milano con usufrutto vitalizio a Villa *Teresa* fu Pietro, ved. Rivolta	Rivolta Santina fu Carlo, nubile, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Villa *Maria* fu Pietro, ved. Rivolta
»	593150	35 —	Boaro Maria di *Michele*, nubile, dom. in Torino	Boaro Maria di *Antonio-Michele-Francesco, detto Michele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino
»	437029	35 —	Boaro Maria di *Michele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino	
»	489399	35 —	Boaro *Maria-Luisa* di *Michele-Antonio*, minore, sotto la patria potestà del padre dom. in Torino	
»	746387	245 —	Corsini *Luisa* di *Carlo-Giuseppe*, nubile, dom. a Torino	Corsini *Luigia-Carola-Silvestra* di *Giuseppe*, nubile, dom. a Torino
»	750903	175 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute. (3ª pubblicazione). (El. n. 47).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1025 — Data della ricevuta: 25 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Buffa Luigi fu Antonio (pos. n. 711166) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 409 — Data della ricevuta: 11 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Lo Nigro Pietro fu Vincenzo (pos. n. 708588) — Titoli del debito pubblico: Cartello nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Prestito nazionale 5 [illegible] — Decorrenza 1° gennaio 19.0.

Numero ordi[illegible]le portato dalla ricevuta: 144 — Data della ricevuta: 23 marzo [illegible]920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catan[illegible]ro — Intestazione della ricevuta: Annetta Giuseppe fu Michele ([illegible]s. n. 710661) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. [illegible]1 — Ammontare della rendita L. 87,50, consolidato 3,50 0/0, con deco[illegible]renza dal 1° gennaio 1909.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 528 — Data della ricevuta: 3 maggio 1919 — U[illegible]ficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — [illegible]ntestazione della ricevuta: Mascarini ing. Achille fu Luigi (pos. n. 667[illegible]849) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative n. 52 — Amm[illegible]ontare della rendita L. 33 8,50 — consolidato 3,50/3.75 0/0 — Decorre[illegible]nza dal 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolame[illegible]nto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del pr[illegible]esente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno conseg[illegible]nati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazi[illegible]one, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale r[illegible]marrà di nessun valore.

Roma, 26 giugno 1920.

Il direttore generale: *Garbazzi.*

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 312 — Data della ricevuta: 10 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia — Intestazione della ricevuta: Pallotta Aurelio fu Luigi (pos. n. 636479) — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 1300 — Capitale P. N. 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data della ricevuta: 21 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Arbizzani Raffaelo e Papini Zeno, per conto della Banca commerciale italiana sede di Perugia (pos. n. 677094) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 530 — Capitale P. N. 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 — Data della ricevuta: 26 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione della ricevuta: Rovati Elisa di Francesco (pos. n. 638559) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 35, priva di cedola — Consolidato 3,50 0/0.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siene intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 7). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 %	30074	125 —	*D'Angelo* Pietro, Domenico e *Virgilio* di Felice, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. in Micigliano (Aquila)	*D'Angeli* Pietro, Domenico e *Antonio* di Felice, minori, ecc., come contro
3.50 %	726556	35 —	Vincolata d'usufrutto a favore di *Serrati* Maria fu Giuseppe, ved. di Morandi Giovanni, ecc.	Vincolata d'usufrutto a favore di *Lunati* Maria fu Giuseppe, ecc., come contro
3,50 % Cat. *A*	30043	350 —	Congregazione di carità di Torino: con usufrutto vitalizio ad Andruetto *Carolina* fu Pietro nubile, domic. a Sangano	Congregazione di carità di Torino; con usufrutto vitalizio ad Andruetto *Giuseppa-Carlotta* fu Pietro, nubile, ecc., come contro
Cons. 5 %	153974	110 —	*Carnevale* Vincenza fu Nicolò, nubile, domic. a Palermo	*Cavaliere* Vincenza fu Nicolò, nubile, ecc., come contro
3,50 %	356438	70 —	Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Persico *Luigia Maria* fu Pietro, nubile, domic. a Napoli	Vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Persico *Maria-Luigia* fu Pietro, nubile, ecc., come contro
Cons. 5 %	116102	95 —	*Rossi* Maria di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	*Russo* Maria di Francesco, minore, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni** a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, agosto 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il decreto in data 15 giugno 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 giugno 1920, n. 150, che bandisce il concorso al posto di direttore della R. scuola industriale di Ferrara;

Riconosciuta l'opportunità di annullare il concorso stesso;

Decreta:

È annullato il concorso al posto di direttore della R. scuola industriale di Ferrara.

Roma, 30 luglio 1920.

Pel ministro: RUBILLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli avvisi di concorso per i posti:

a) di insegnante di fisica e chimica e relative esercitazioni nel R. istituto industriale « Saverio Altamura » in Foggia (*Gazzetta ufficiale* del 4 giugno 1920, n. 131);

b) di insegnante di meccanica e di disegno di macchine nel R. istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia (*Gazzetta ufficiale* del 7 giugno 1920, n. 133);

c) di insegnante di elettrotecnica generale od applicata nella R. scuola professionale « Cobianchi » di Intra (*Gazzetta ufficiale* dell'8 giugno 1920, n. 134);

d) di insegnante di elettrotecnica e relative esercitazioni del R. istituto industriale « Saverio Altamura » di Foggia (*Gazzetta ufficiale* del 9 giugno 1920, n. 135);

e) di direttore del R. istituto industriale di Foggia (*Gazzetta ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 141);

f) di insegnante di tecnologia tessile nel R. istituto professionale « Quintino Sella » di Biella (*Gazzetta ufficiale* dell'11 giugno 1920, n. 159);

DECRETA:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sopra citati, è prorogato a tutto il 20 settembre 1920.

Roma, 9 agosto 1920.

Pel ministro: RUBILLI.

Il Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.